

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

A.S.P. di RAGUSA – Servizio di Sanità Animale

ORDINANZA N 7 del 21-01-2017

NUMERO DI PROT. 344 DEL 17/01/2017

IL SINDACO

Visto l'esito delle prove per brucellosi effettuate nell'allevamento bovino cod. az. 007RG 110 sito in C.da Sudano – Monterosso Almo – di cui è proprietario/detentore il Sig. **ROVETO MARIO**, nato a RAGUSA il 08/04/1962, residente a Monterosso Almo in Via G. Amendola n. 7;

Considerato che alla data del 08/09/2015 in cui è stata registrata la prima positività sono stati riscontrati n. 13 bovini infetti di brucellosi e che nell'azienda sono rimasti n. 26 capi;

Considerata la persistenza dell'infezione e considerato che gli allevamenti limitrofi sono in atto ufficialmente indenni;

Considerato che nello stesso Cod. Az. Insiste un allevamento ovino a nome di Roveto Rosario, nato a Ragusa il 15/11/1995 residente a Monterosso Almo Via G. Amendola, 7;

Tenuto Conto che la specie ovina è specie sensibile alla brucellosi;

Visto il parere espresso dall'Assessorato Reg. le Sanità con nota 3364 del 13/01/2017;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.07.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell'8.02.1954;

Visto il Decreto Ministeriale n. 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visti i Decreti dell'Assessorato Reg. Sanità n. 31361 del 17.03.2000 e n. 00519 del 12.04.20 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Visto il D.A. n. 2090 del 6.11.2013 . Misure straordinarie in materia di Tubercolosi, Leucosi e brucellosi, bovina e ovicaprina;

Vista la O.M. 28/05/2015 . Misure straordinarie di Polizia veterinaria in materia di tubercolosi , brucellosi e leucosi

Vista la legge 833/78;

Visti il DD.LL.vi 502/92 e 517/93;

Viste le LL.RR 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n. 13306 del 18.11.94

Considerata la necessità di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini

ORDINA

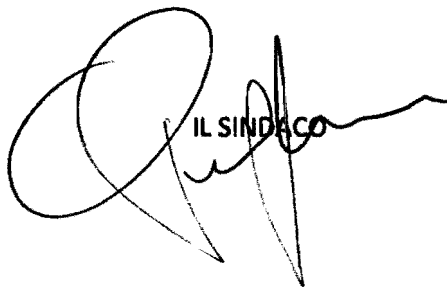
Al Sig. **ROVETO ROSARIO** generalizzato in premessa, l'abbattimento di n. 2 ovini corrispondenti a tutti i capi detenuti in c.da SUDANO – MONTEROSSO ALMO i cui codici identificativi sono riportati nell'allegato elenco che fa parte integrante della presente Ordinanza.

Gli ovini devono essere abbattuti al più presto e comunque non oltre 15 giorni della notifica ufficiale della presente.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar competente per territorio entro il termine massimo di 60 gg dalla data di notifica del presente provvedimento. La presentazione di eventuale ricorso non ha comunque effetto sospensivo.

IL VETERINARIO DIRIGENTE


DUALE CASTELLO
Sanità Animale


IL SINDACO